

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4628**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BIANCO, RAGNO, MARTELLI,  
PASQUALI, FIRRARELLO, CECCATO, MUNDI, TONIOLLI,  
BRIGNONE, COSTA, MANFROI, NAVA, VALLETTA e  
CORTELLONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2000**

—————

Norme per il sostegno socio-economico della natività e della  
famiglia e per la difesa dei diritti dei soggetti interessati nella  
procreazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha urgente bisogno di aumentare il tasso di natalità, poichè rischia in pochi decenni di passare a un rapporto giovani-anziani di uno a tre, con disastrose conseguenze socio-economiche (il premio Nobel per l'economia Modigliani afferma che gli italiani, con l'attuale sistema pensionistico e l'attuale tasso di natalità, tra pochi decenni moriranno di fame).

È necessario, pertanto, riesaminare urgentemente tutte le condizioni che presiedono alla procreazione per agevolare le nascite, dando ai nuclei sociali che garantiscono una genitorialità responsabile - la famiglia unita da vincolo matrimoniale - il massimo sostegno socio-economico e sanitario.

Due sono le vie seguite nel presente disegno di legge. Da un lato si vuole finalmente riconoscere alla donna il diritto a una sostanziosa gratificazione socio-economica per i suoi impegni di gestante e di madre, fino ad ora considerati prestazioni da svolgere a suo esclusivo carico; da un altro lato si porta al livello degli altri Paesi dell'Unione europea il sostegno socio-economico alla famiglia unita da vincolo matrimoniale, cioè al nucleo sociale che garantisce il mantenimento, l'assistenza, l'educazione, l'istruzione della prole.

Nel secolo delle «pari opportunità» ci sembra che sia necessario comprendere che le «pari opportunità» tra l'uomo e la donna devono consistere soprattutto nel valorizzare al massimo sia la femminilità della donna sia la virilità dell'uomo, cioè le loro caratteristiche primarie. Occorre, però, porre l'attenzione sul fatto che, per quanto riguarda le caratteristiche primarie dei due sessi, l'uomo non deve scegliere, il suo futuro è nel lavoro, mentre per la donna vi è la possibilità di scegliere tra più alternative.

L'uomo, infatti, da secoli si realizza nel lavoro, affidando a tale impegno le sue aspirazioni sociali. Per la donna la gestazione e la maternità, pure essendo compiti esistenziali, hanno avuto dalla società solo riconoscimenti morali, senza corrispettivi economici e di rilievo sociale, fino al punto che la donna è spesso insoddisfatta nello svolgere questa sua scelta e cerca di realizzarsi in altri settori, imitando l'uomo e facendogli concorrenza nei suoi compiti naturali.

«Tu uomo lavorerai con gran fatica, tu donna partorirai con gran dolore». L'uomo accetta il peso del lavoro e non ha altra scelta; la donna, invece, non sentendosi completamente gratificata dalla maternità, rivendica giustamente il diritto di poter fare altre libere scelte, allargando le sue prospettive.

Occorre ridare a tutte le donne non solo il desiderio della maternità limitandone il sacrificio, ma anche cospicui riconoscimenti socio-economici, che le pongano in una condizione di effettiva parità con l'uomo, parità intesa come eguaglianza di riconoscimenti economici e sociali nell'effettuazione delle proprie scelte.

Certamente la forza intuitiva della intelligenza femminile e la grazia innata nella donna possono essere in molti settori preziose per la società; quindi, anche alla donna spettano impegnativi compiti sociali nei settori che sono più consoni alla sua personalità. È, però, fondamentale che le opportunità lavorative non facciano dimenticare alla donna che il Creatore ha a lei affidato un compito primario per la società: la gestazione e la maternità. È la missione di madre la prerogativa che pone la donna in una posizione di grande prestigio sociale e di particolare rispetto da parte dell'uomo. La società

non deve quindi dimenticare che è un grave errore gratificare solo l'uomo nel suo compito primario, trascurando colpevolmente di gratificare anche la donna nella sua missione di madre, con conseguente grave danno per la società stessa.

Il presente disegno di legge intende altresì ristabilire l'ordine morale e civile nella procreazione umana, partendo dal concetto basi-

lare che la natività ha tre soggetti attivi: madre, padre, concepito.

Dimenticare tale realtà, cioè privilegiare la donna come fosse l'unico soggetto coinvolto nella procreazione, non solo è un grave *vulnus* alla democrazia (il cui principio fondamentale è che la libertà del singolo deve cessare ove inizia la libertà altrui), ma predispone al disprezzo della vita e della giustizia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi generali)*

1. La presente legge stabilisce i diritti e i doveri dei genitori che procreano e i diritti dell'essere umano concepito a seguito della fecondazione, al fine di difendere, promuovere ed assistere la procreazione umana, che attua l'indispensabile compito della continuità della popolazione nel giusto rapporto tra giovani e anziani. Per fecondazione ai sensi della presente legge si intende la fusione della cellula uovo della madre con lo spermatozoo del padre.

2. La madre e il concepito hanno ambedue diritto alla vita e alla salute. Nel caso in cui l'*equipe* sanitaria che assiste la gravidanza rilevi l'assoluta impossibilità di salvare sia la vita della madre che la vita del figlio, può far prevalere la vita della madre, salva una diversa volontà della madre stessa.

3. Il padre ha i doveri e i diritti derivanti dalla paternità, in particolare il dovere e il diritto di difendere la vita dell'essere umano che ha concepito con il suo apporto genetico. Egli ha altresì in ogni caso il dovere e il diritto di riconoscere la sua paternità. Nel caso di controversie con la madre del concepito in merito alla paternità, il padre dovrà sottoporsi all'esame del DNA presso i presidi medici autorizzati.

4. La famiglia, costituita da un uomo e una donna uniti dal vincolo matrimoniale, è il nucleo sociale che ha le caratteristiche necessarie per presiedere alla procreazione. La famiglia ha il compito di mantenere, assistere, educare, istruire i figli fino alla maggiore età; di conseguenza alla famiglia devono essere corrisposti i riconoscimenti so-

cio-economici indispensabili per lo svolgimento di tale compito.

5. La presente legge stabilisce l'obbligatorietà del riconoscimento paterno. La donna non coniugata e non convivente che procrea deve dichiarare il nominativo del padre di suo figlio ovvero, nel caso di incertezza, i nominativi di tutti i possibili padri. La madre che non renda noto il nominativo del padre del neonato non è ammessa alle agevolazioni concesse dalla legge alle famiglie con prole, ma soltanto alle agevolazioni a esclusivo vantaggio della prole. La donna non coniugata e non convivente ha in ogni caso il dovere di mantenere, assistere, educare, istruire i figli fino alla maggiore età. Essa potrà comunque godere delle agevolazioni socio-economiche concesse alle gestanti, di cui all'articolo 2.

#### Art. 2.

*(Sostegni socio-economici alle gestanti  
e alle famiglie con prole)*

1. La donna con un reddito personale annuo inferiore a lire 20.000.000, durante la gravidanza, ha diritto a un assegno mensile di lire 1.000.000 fino alla nascita del bambino. La donna minorenni in gravidanza ha diritto al predetto assegno qualora il reddito familiare sia inferiore a lire 30.000.000. Tutte le donne, a prescindere dai predetti limiti di reddito personale o familiare, hanno diritto durante la gravidanza a un assegno mensile di lire 500.000 fino alla nascita del figlio, nonchè all'assistenza sanitaria e sociale gratuita durante la gravidanza e nei primi tre anni dopo il parto.

2. Possono usufruire dei riconoscimenti economici di cui al comma 1 le donne che abbiano la cittadinanza italiana da almeno cinque anni, che abbiano concepito un figlio con un cittadino italiano da almeno cinque anni e che attestino tale condizione mediante

apposita dichiarazione di paternità effettiva o presunta.

3. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, qualora ambedue i genitori siano disoccupati, hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro retribuito per uno dei due coniugi ovvero, nella impossibilità accertata, a un assegno mensile di lire 600.000, aumentato del 20 per cento per ogni figlio a carico oltre il primo, fino a quando persiste la loro disoccupazione, e se prive di alloggio di loro proprietà hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione di alloggi in affitto da parte di enti pubblici. Se la madre di famiglia è in stato di gravidanza, le agevolazioni socio-economiche di cui al presente comma si sommano a quelle previste nel comma 1.

4. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, qualunque sia il reddito familiare annuo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale di lire 8.000.000 per il primo figlio a carico, di lire 6.000.000 per il secondo figlio, di lire 4.000.000 per il terzo figlio e di lire 2.000.000 per ogni altro figlio oltre il terzo. Ai fini della presente legge devono essere considerati a carico i figli minorenni e i figli maggiorenni studenti universitari fino all'età di venticinque anni, che non esercitino attività lavorative con reddito superiore a lire 10.000.000 annue.

5. Qualora la madre di famiglia, nell'anno cui si riferisce la denuncia del reddito, non abbia percepito alcun reddito da lavoro, lo sgravio fiscale di cui al comma 4 è dimezzato e l'importo corrispondente alla metà del predetto sgravio, calcolato ai sensi del medesimo comma 4, deve essere dal marito direttamente versato alla moglie. La ricevuta relativa al versamento effettuato alla moglie deve essere acclusa alla denuncia dei redditi. Qualora la mancanza di reddito da lavoro della donna sia relativa a una frazione di anno, il predetto versamento deve essere diminuito alla frazione corrispondente.

## Art. 3.

*(Consultori pubblici e privati)*

1. Il sostegno, la difesa e l'assistenza alla procreazione umana è compito dei consultori pubblici istituiti ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 luglio 1975, n. 405. In ausilio ai consultori pubblici possono operare consultori privati gestiti da associazioni di volontariato, che devono essere autorizzati e finanziati dallo Stato o dalle regioni.

## Art. 4.

*(Prevenzione preconcezionale)*

1. I consultori pubblici e privati di cui all'articolo 3 hanno il compito, mediante mezzi di comunicazione di massa e mediante interventi didattici nelle scuole medie inferiori e superiori, di effettuare una reale educazione della sessualità concernente non solo le varie tecniche contraccettive, ma che sia finalizzata alla formazione dell'individuo, con l'obiettivo del raggiungimento della sua maturità affettiva e morale. I giovani devono essere istruiti sulla prevenzione della sterilità, con particolare riguardo ai rischi derivanti da comportamenti sessuali nocivi, dall'uso di contraccettivi-abortivi, da abitudini voluttuarie dannose e da inquinamenti ambientali.

2. Presso i consultori di cui al comma 1 devono essere istituiti servizi di consulenza genetica preconcezionale, anche con il compito di individuare eventuali portatori di anomalie genetiche, al fine di evitare il concepimento quando siano presenti gravi patologie genetiche ereditarie.

3. I consultori di cui al comma 1 devono assicurare alle coppie unite da vincolo matrimoniale prestazioni sanitarie gratuite presso idonei centri medici per le terapie che curano la sterilità, con particolare riferimento a diagnosi per anamnesi, visite ginecologiche, vi-

site andrologiche, indagini ormonali, microbiologiche, morfologiche, strumentali e terapie farmacologiche, chirurgiche, psicologiche.

Art. 5.

*(Prevenzione postconcezionale)*

1. La donna che manifesti difficoltà per la prosecuzione della gravidanza è assistita dai consultori pubblici o privati di cui all'articolo 3.

2. I consultori di cui al comma 1 devono assicurare gratuitamente alle donne in stato di gravidanza l'assistenza sanitaria presso idonei presidi medici, anche per prevenire eventuali tendenze all'infertilità, e devono svolgere, o comunque agevolare, le pratiche amministrative per la concessione dei sostegni socio-economici di cui all'articolo 2.

Art. 6.

*(Adozione prenatale)*

1. La donna in stato di gravidanza che non vuole riconoscere il nascituro come suo figlio può chiedere l'adozione prenatale. Anche se si avvale di tale istituto, la donna mantiene il diritto ai sostegni socio-economici di cui all'articolo 2, comma 1. La madre ha diritto di disdire il suo impegno per l'adozione e riconoscere il figlio come suo fino al trentesimo giorno dopo la nascita.

2. L'adozione prenatale deve avvenire nel rispetto delle norme previste nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori». In particolare, il tribunale per i minorenni deve legittimare l'adozione con apposito decreto, che deve essere comunicato a tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 27 e 28 della citata legge n. 184 del 1983.

3. Qualora il padre del neonato, entro trenta giorni dalla nascita, riconosca e voglia far valere la sua paternità, il tribunale dei minori deve concedergli la preferenza per l'affidamento del neonato, previo accertamento che non vi siano impedimenti per gravi condanne penali.

Art. 7.

*(Pensione di vecchiaia  
per le madri di famiglia)*

1. Alla madre di famiglia, che abbia conseguito vincolo matrimoniale e abbia avuto figli, spetta la pensione di vecchiaia al compimento di sessanta anni di età, calcolando come contributi versati il 30 per cento dei premi di gestazione di cui all'articolo 2, comma 1, e il 30 per cento degli interi sgravi fiscali spettanti alla famiglia, di cui all'articolo 2, comma 4. La predetta pensione di vecchiaia, qualora dal calcolo contributivo risulti inferiore all'importo minimo della pensione sociale, dovrà essere integrata a tale importo minimo qualunque sia il reddito del marito, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 8.

*(Impegno finanziario)*

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

2. Al fine di sostenere l'applicazione della presente legge e cointeressare l'Unione europea a risolvere il problema della scarsa natalità, il Governo italiano promuove ogni possibile iniziativa affinché l'Unione europea metta a disposizione fondi straordinari per le predette finalità.





